



# Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (nuovo testo)

## A.C. 2520

Dossier n° 168 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
1 dicembre 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2520
Titolo:	Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in commissione

### Contenuto

La proposta di legge A.C. 2520, come modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi della Rete Internet e si concentra, in particolare, sugli aspetti connessi al principio di neutralità della rete.

L'**articolo 1** reca le **definizioni** rilevanti per la proposta di legge. In particolare sono rilevanti le definizioni di:

- **rete internet** qualificata come "il **sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse**, incluso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la "suite" (cioè l'insieme) di protocolli Transmission control protocol (TCP) e Internet Protocol (IP) come definiti dall'Internet Engineering task force (IETF)", e di cui vengono precisate altresì le connotazioni essenziali.
- **fornitore di servizi della società dell'informazione** ossia il soggetto fornitore di servizi della società dell'informazione, che **fornisce software o contenuti digitali o servizi on line di terzi fornitori** di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente.
- **fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica** ovvero i soggetti autorizzati all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete Internet e a fornitori di accesso alla medesima rete.

Viene anche definita la modalità generale di accesso alla rete ossia l'**accesso best effort** connotato dal fatto che non viene garantita la consegna dei pacchetti dati a destinazione in quanto, non essendo presenti livelli di qualità del servizio, essa è determinata solo dal carico di rete.

L'**articolo 2** vieta di definire nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica come «accesso ad internet», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o a un sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «**servizio non internet**». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet.

L'**articolo 3** sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai **fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica** di ostacolare, ovvero rallentare rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet. Le uniche limitazioni ammissibili sono previste: per ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità; preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica in oggetto o del terminale dell'utente finale; limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo consenso dello stesso utente; adempiere ad un obbligo legislativo o giurisdizionale. E' consentito commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare una richiesta dell'utenza

di affari e residenziale riguardante il proprio segmento di rete di accesso. L'accesso *best effort* deve in ogni caso far parte dell'offerta, essere pubblicizzato con la medesima evidenza nelle offerte commerciali di cui si tratta e, di queste, deve costituire la tariffa base. E' vietato collegare al prezzo di tale offerta specifici servizi o contenuti.

Si prevede inoltre una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza di internet derivanti dal traffico proveniente da un utente finale.

Si prevede altresì che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisca standard minimi, aggiornati annualmente, di qualità per l'accesso al servizio.

L'**articolo 4** definisce **il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione dei software, contenuti e servizi**. Si stabilisce che gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica utilizzata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software proprietari o open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. In particolare gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica interessata di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore. E' pertanto vietato ai fornitori di servizi della società dell'informazione limitare o subordinare all'acquisto di determinati *software* tali diritti. A ciò si accompagna il diritto di disinstallare software o contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che non si tratti di elementi imposti da norme imperative.

I **due articoli successivi** (artt. 4-bis e 4-ter) impongono ai **fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica** di pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione trasparenza le offerte ivi menzionate specificando quali consentano l'accesso ad internet e quali invece a porzioni di rete o a sottoinsiemi di servizi e **le sanzioni** per le violazioni di quanto previsto dalla proposta di legge.

## Relazioni allegata o richieste

Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

La materia è analoga a quella trattata dalla Commissione di studio per l'elaborazione di principi in tema di diritti e doveri relativi ad Internet che, il 28 luglio 2015, ha approvato la [Dichiarazione dei diritti in Internet](#).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge di cui si tratta può essere ricondotta alla materia "**tutela della concorrenza**" (art. 117, secondo comma, lett. e)), di esclusiva competenza legislativa dello Stato.

Viene altresì in rilievo la materia "**ordinamento della comunicazione**", che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la regione ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. La Corte costituzionale ha peraltro, in più occasioni, (tra le altre, sentenza n. 336 del 2005) evidenziato le strette connessioni della materia "ordinamento della comunicazione" con altri ambiti di competenza esclusiva statale.